



COMUNE DI PRATO

Prot. 2009/0111253 del 10/09/09

IL SINDACO

Premesso che l'area urbana afferente via Pistoiese (dall'intersezione con via Dei Gobbi a via Cavour), via Raffaello Luti, via Fabio Filzi (da via R. Luti a via Dei Gobbi), così come rappresentata nella planimetria allegata, è interessata da una forte concentrazione di attività di vendita ambulante di ortofrutta, tale da determinare un continuo, notevole afflusso di persone, che sono solite stazionare su tali spazi pubblici, pertanto l'area in questione risulta continuativamente destinata sia a luogo di ritrovo che ad attività di compravendita;

Considerato che, come rilevato anche dalle forze dell'ordine, la stabile permanenza di tali attività di vendita unita ai numerosissimi frequentatori dell'area comporta un rilevante degrado della zona, per la notevole quantità di rifiuti urbani che viene abbandonata quotidianamente sul posto, in conseguenza della pulizia degli ortaggi che viene svolta in loco e l'eliminazione di prodotti deteriorati, oltre che per l'abbandono di altri tipi di rifiuti lasciati dai tantissimi frequentatori;

Considerato, altresì, che il fenomeno dell'occupazione a posto fisso dell'area di via Pistoiese, sopra descritta, ha dei riflessi sotto il profilo della sicurezza urbana, tenuto conto del pregiudizio al libero utilizzo ed alla fruizione cui tali spazi pubblici sono destinati in favore dell'intera collettività, nonché per le conseguenze negative che ne derivano al decoro urbano;

Richiamate, in particolare, le note della Polizia Municipale del 30.09.08 (P.G. 130630) e del 24.06.2009, con le quali si segnalava la situazione di degrado che, nonostante gli intensificati servizi di igiene urbana messi in atto da A.S.M. s.p.a., si è venuta ad creare nella zona, con potenziale pericolo per l'incolumità e la salute pubblica dei cittadini, viste, appunto, le ingenti quantità di rifiuti quotidianamente abbandonati;

Valutati gli esposti pervenuti da parte di molti cittadini residenti che lamentano il crescente degrado della zona, tale da creare un particolare allarme sociale per l'ingente quantità di sporcizia abbandonata;

Tutto quanto premesso e considerato si rende necessaria l'adozione di un provvedimento che contrasti il fenomeno dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, da parte di produttori agricoli e/o da commercianti su area pubblica, al fine di prevenire e limitare le conseguenze sopra descritte in materia di sicurezza, igiene e degrado urbano;

Pertanto:

Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito con modificazioni, in legge n. 125 del 24.07.2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati, *“al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008, che attribuisce al Sindaco il potere di prevenire e contrastare comportamenti quali l'accumulo di sporcizia e di rifiuti in strada, in applicazione del comma 4 bis dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2008 n. 267, in base al quale: *“con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana”*;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267



ORDINA

Per i motivi esposti in narrativa che in tutte le aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, comprese nell'area delimitata dalle seguenti vie:

- via Pistoiese (dall'intersezione con via Dei Gobbi a via Cavour)
- via Raffaello Luti;
- via Fabio Filzi (da via R. Luti a via Dei Gobbi)

così come meglio identificate nella planimetria allegata, sia vietata ogni attività di vendita (in forma itinerante ovvero a posto fisso) di ortofrutta, sia da parte di commercianti che di produttori agricoli.

ORDINA, altresì,

che la Polizia Municipale assicuri l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

A tale riguardo si dà atto che, con delibera di Giunta n. 347 del 09.09.2009, adottata ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689, come sostituito dall'art. 6 *bis* del D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito con modificazioni, in legge 24.07.2008 n. 125, è stato fissato nella misura di euro 400,00 (quattrocento) l'importo del pagamento in misura ridotta, necessario per l'estinzione delle violazioni alla presente Ordinanza.

Resta, altresì, salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

DISPONE che

La presente Ordinanza sia preventivamente comunicata al Prefetto e sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Prato e mediante materiali pubblici da esporre in più parti delle vie pubbliche interessate dal provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Roberto Cenni